ISTITUZIONE DI UN TESSERINO PERSONALE PER I MEDICI CHIRURGHI E GLI ODONTOIATRI.

Legge Regionale Lazio 27 aprile 1993 n. 23. (B.U.R. Lazio 10 maggio 1993 n. 13).

Art.1.

1. Al fine di tutelare il cittadino e di reprimere il fenomeno dell'abusivismo è istituito il tesserino personale di identificazione per i sanitari obbligatoriamente iscritti nei relativi albi professionali.

Art.2.

1. Il medico chirurgo e l'odontoiatra che esercitino la propria attività professionale presso studi, ambulatori o strutture sanitarie organizzate, debbono esporre, in maniera visibile, il tesserino di identificazione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

- 1. Il tesserino personale di identificazione viene predisposto e rilasciato dagli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza. Il tesserino deve essere munito di una foto recente del titolare e deve, inoltre, riportare le relative generalità, nonché il numero di posizione relativo all'iscrizione all'albo professionale di appartenenza ed ogni altra indicazione che renda facilmente accertabile la legittimazione all'esercizio della professione sanitaria.
- 2. Compete all'ordine provinciale sovrintendere al corretto uso del predetto tesserino.